


→ Originale



PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI PARABIAGO

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale N. 77 In data 23/9/1967

STUDIO TECNICO DOTT. ARCH. GIUSEPPE MERETTI

MILANO - Via M. Buonarroti, 18

COPIA

Trasmessa al Prefetto
 il 26/9/1967 N. 10580



COMUNE DI PARABIAGO
 PROVINCIA DI MILANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 77 del 23 settembre 1967

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE;-

SESSIONE Ordinaria

1° Convocazione - Seduta Pubblica

L'anno millenovecentosessanta sette addi ventitre
 del mese di settembre ad ore 20,45 nella sala delle riunioni
 consiliari nell'Ufficio Comunale di Parabiago.

Legalmente convocato il Consiglio Comunale, come da deliberazione della Giunta Municipale N. 196
 in data 30/8/1967, da avvisi scritti consegnati a domicilio dei Signori Consiglieri
 da Rainondi Gaetano Messo Comunale (come da sua dichiarazione in atti), da
 partecipazione al sig. Prefetto di Milano e da avviso pubblicato all'Albo Pretorio nei termini di legge, sono
 personalmente intervenuti i Signori:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1. - NEBULONI Dionigi Carlo			16. - MONDELLINI Piero		
2. - NEBULONI Battista			17. - GEMELLI Vincenzo		
3. - S... Bollati Antonio			18. - BATTAGLIA Ermano		
4. - VOLPI Arturo			19. - DELLAVEDOVA Franco		
5. - CAPELLO Carla			20. - COSTANTINO Demetrio		
6. - BOLDORINI Romano			21. - ROSSETTI Luciano		si
7. - CASTELLI Fiorino			22. - MARCER Francesco		si
8. - FONTANA Renzo			23. - NEBULONI Gian Luigi		
9. - SELMI Primo			24. - CAVALLINA Sergio		
10. - REZZONICO Luigi			25. - GRASSINI Giovanni		
11. - COVA Mario			26. - TOMELLINI Giuliano		
12. - CRIVELLI Cristoforo		si	27. - CASTIGLIONI Federico		
13. - D... Fogagnolo Vittorino			28. - PASQUALI Ermes		
14. - DELLAVEDOVA Fiorentino			29. - MORLACCHI Mario		
15. - MALACRIDA Pietro			30. - ZADRA Cornelio		

Assiste il Segretario Comunale Sig. Coccopalmerio rag. Alberto

Il Sig. Nebuloni Dionigi Carlo-Sindaco-

assume la PRESIDENZA e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente riferisce:

Il Regolamento edilizio vigente venne deliberato con atto 21/12/1954 N. 171 del Consiglio Comunale ed approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto 30/11/1956 N.3771 Div. 23°.

Nell'incarico conferite dalla Giunta Municipale al Dott. Arch. Giuseppe Meretti di Milano per lo studio della variante generale al vigente Piano Regolatore Comunale, nonché lo studio del progetto del Piano Particolareggiato del centro Capoluogo, venne compreso anche quello per la redazione di un nuovo Regolamento Edilizio che rispondesse pienamente alle esigenze della comunità comunale ed assicurasse un regolare funzionamento dei servizi urbanistici della nostra cittadina che ha superato i 19.000. = abitanti ed è in continuo sviluppo.

Fa rilevare che il Regolamento è stato sottoposto all'esame di apposita Commissione composta da membri di tutti i gruppi consiliari.

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sulla proposta iscritta all'ordine del giorno.

Aperta la discussione intervengono:

Il Consigliere COSTANTINO DEMETRIO il quale dopo aver chiarito il valore giuridico del Regolamento Edilizio e quello del Piano Regolatore Comunale Generale fa rilevare come si renda indispensabile introdurre nel Regolamento Edilizio le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale medesimo. Consigliava l'Amministrazione ad apportare al Regolamento Edilizio in esame le seguenti integrazioni e modifiche anche in dipendenza dell'entrata in vigore della Legge 6/8/1967 N.765.

Art. 4 - Aggiungere al comma B quanto appresso:

"due sezioni e tutti i prospetti; un particolare di facciata scala 1/20 con riportati tutti gli elementi architettonici"

Art. 5 - La data di inizio dei lavori deve essere fatta "per iscritto e conservata nel fascicolo della domanda edilizia".

Art. 8 - Il terzo comma va così sostituito:

"I membri elettivi costituenti la Commissione Edilizia durano in carica 5 anni e non sono rieleggibili per periodi consecutivi."

ART.10 - Viene soppresso il comma quattro relativo al voto doppio del Presidente.

Art.11 - Il terzo comma viene integrato come segue:

"Si dovrà tenere conto dei volumi netti abitabili ricavati al disotto del piano terreno".

Art.15 - Propone di riportare nell'articolo quanto è previsto, per i distacchi, nelle norme tecniche attuative del Piano Regolatore Generale. I detti distacchi non devono essere fissati in assoluto, ma in rapporto all'altezza del fabbricato.

- Art.16 - Vanno rettificate nel quinto e sesto comma le altezze da m.18 (diciotto) a m.24 (ventiquattro).
- Art.27 - Va integrato con il seguente 3° comma:
" I materiali che i privati devono impegnare per la costruzione dei suddetti marciapiedi e porticati devono essere preventivamente approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale".
- Art.34 - Togliere l'ultima riga del primo comma relativa:"la cubatura della cucina sarà sempre non inferiore a mc.24".
- Art.35 - Chiede di eliminare nel terzo comma l'ultima parte e precisamente:le parole:
"preferibilmente esposta a tramontana" e di inserire le parole:
"nell'eventualità di un secondo gabinetto può essere consentita per lo stesso l'areazione forzata".
- Art.39 - Aggiungere il seguente comma:
"Lo smaltimento delle acque piovane dove è possibile devono essere disperse nel terreno e non in fognatura".
- Art.52 - Propone di sopprimere il punto b) del terzo comma relativo: " a fondazioni su roccia lapidea o sciolta".
- Art.54 - Propone di eliminare l'articolo oppure di inserire una completa regolamentazione delle costruzioni in ferro.
- Art.59 - Aggiungere il seguente comma:
"rispettare le norme antincendi emanate dal Comando Vigili del fuoco di Milano".
- Art.73 - Inserire al primo comma dopo la Legge Urbanistica le parole:
"integrata dalla Legge 6/8/1967, N.765".

Il Consigliere CASTIGLIONI FEDERICO propone per quanto concerne l'inserimento nel Regolamento Edilizio delle norme di attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale un richiamo con il seguente comma ultimo all'art. 11:

- "le norme vigenti del Piano Regolatore Generale formano parte integrante di questo Regolamento". -

Il CONSIGLIERE ZADRA CORNELIO si dichiara d'accordo per integrare il Regolamento con le modifiche suggerite dal Consigliere Costantino soprattutto per quanto concerne il voto doppio del Presidente e la non riconferma dei membri della Commissione dopo i 5 anni di carica.

Il Sindaco riassumendo la discussione fa rilevare che il Regolamento è stato elaborato da esperti in materia e che ogni ulteriore aggiornamento per migliorarlo ed adeguarlo alle sopraggiunte disposizioni della cosiddetta Legge Ponte può essere suggerita anche dall'Autorità tutoria in sede di approvazione del Regolamento medesimo.

Prende atto delle proposte dei Consiglieri Costantino e Castiglioni, ma qualcuna di esse non potrà essere accolta non essendo tutti d'accordo sul contenuto delle stesse.

Chiusa la discussione il Presidente propone per l'approvazione il seguente ordine del giorno della Giunta Municipale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Presidente;

Attesa la necessità assoluta di sostituire il viegente Regolamento Edilizio onde poter aggiornare le norme in esso contenute;

Visto il nuovo Regolamento a firma del Dott. Arch. Giuseppe Meretti di Milano e ritenuto atto a soddisfare i bisogni della comunità;

Sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario Consorziale;

Visto l'art. 8 della Legge 9/6/1947 N. 530

D E L I B E R A

1°) Di approvare, come approva, il nuovo Regolamento Edilizio comunale nel testo proposto dalla Giunta Municipale da integrare con le aggiunte e soppressioni risultanti dalla discussione consiliare e precisamente:

a) quelle indicate dal Consigliere Costantino Demetrio relative agli art. 4 - 5 - 8 - 10 - 11 - 16 - 27 - 34 - 35 - 39 - 52 - 59 - 73 - chiaramente precisati, escluse invece le proposte di cui all'art. 15 e 54 perchè non concretizzate;

b) quella indicata per l'art. 11 del Consigliere Castiglione Federico;

composta di N. 75 articoli e che allegato alla presente, ne forma parte integrante.

2°) Detto Regolamento, in sostituzione di quello di cui alla deliberazione consiliare 21/12/1954 N. 171, come indicato in premessa, entrerà in vigore dopo le approvazioni tutorie e l'ultimo periodo di pubblicazione prescritto dall'art. 129 del Regolamento 11/2/1911 N. 297.

Posto in votazione l'ordine del giorno viene approvato con N. 27 voti favorevoli su n. 27 presenti e votanti.

Il Presidente ne proclama l'esito.



I N D I C E

T I T O L O I - NORME GENERALI-COMMISSIONE EDILIZIA


Art. 1 - DECORO-SOLIDITA'-IGIENE DELLE COSTRUZIONI	pag. 2
Art. 2 - SORVEGLIANZA DELLE COSTRUZIONI	" 2
Art. 3 - DOMANDE PER COSTRUIRE-LICENZE	" 2
Art. 4 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	" 3
Art. 5 - INIZIO ESECUZIONE-ULTIMAZIONE DEI LAVORI	" 4
Art. 6 - PERMESSO DI ABITABILITA' - AGIBILITA'	" 5
Art. 7 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA LICENZA, DEL DIRETTORE E DELL'ASSUNTORE DEI LAVORI	" 5
Art. 8 - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	" 5
Art. 9 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	" 6
Art. 10 - RIUNIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	" 6

T I T O L O II - CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI EDIFICI

Art. 11 - PIANO REGOLATORE GENERALE: AZZONAMENTO-NORME DI ATTUAZIONE-LOTTIZZAZIONE DI AREE	" 7
Art. 12 - ALTEZZA DEI FABBRICATI	" 8
Art. 13 - NORME PER LA MISURA DELLE ALTEZZE DEI FABBRICATI	" 9
Art. 14 - ALTEZZA DEI FABBRICATI IN ANGOLO DI STRADA-SMUSSI	" 9
Art. 15 - DISTACCHI TRA I FABBRICATI	" 10
Art. 16 - CORTILI APERTI E CHIUSI	" 11

T I T O L O III - ASPETTO ESTERIORE DEI FABBRICATI


Art. 17 - ASPETTO GENERALE DEI FABBRICATI	" 12
Art. 18 - INTONACATURA E COLORITURA DEI FABBRICATI	" 12



Art. 19 - RINNOVAMENTO DELLE COLORITURE DEGLI EDIFICI	pag.	12
Art. 20 - PITTURE DECORATIVE SULLE FACCIATE	"	13
Art. 21 - MURI CIECHI	"	13
Art. 22 - BALCONI APERTI E CHIUSI, RINGHIERE, SPORTI	"	13
Art. 23 - SERRAMENTI	"	14
Art. 24 - GELOSIE	"	14
Art. 25 - ISCRIZIONI-INSEGNE-STEMMI	"	15
Art. 26 - NUMERI CIVICI - TABELLE STRADALI	"	15
Art. 27 - MARCIAPIEDI	"	15
Art. 28 - RECINZIONE E MANUTENZIONE DI AREE SCOPERTE-SMUSSI	"	15

T I T O L O I V - I N T E R N O D E G L I E D I F I C I - N O R M E I G I E N I C H E

Art. 29 - LOCALI ABITABILI	"	17
Art. 30 - SCANTINATO E SEMITERRATI	"	17
Art. 31 - AMBIENTI A LIVELLO DEL SUOLO	"	18
Art. 32 - SOTTOTETTI	"	18
Art. 33 - DISIMPEGNI - CORRIDOI E SIMILI	"	18
Art. 34 - CUCINE	"	18
Art. 35 - LATRINE E BAGNI	"	19
Art. 36 - SCALE	"	20
Art. 37 - TERRAZZE	"	20
Art. 38 - COPERTURA A TETTO - GRONDE	"	20
Art. 39 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI	"	20
Art. 40 - SCOLO DELLE ACQUE DEI GIARDINI, ORTI E PRATI	"	21
Art. 41 - FOGNOLI E POZZI NERI	"	21
Art. 42 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO	"	22
Art. 43 - CAMERE D'ARIA - INTECAPEDINI E VESPASII	"	23
Art. 44 - CAMINI	"	23
Art. 45 - FORNI	"	23



Art. 46 - SCARICHI DI VAPORE E GAS INDUSTRIALI	pag.	23
Art. 47 - FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE	"	23
Art. 48 - FABBRICATI AD USO AGRICOLO-RAPPORTO AEROILLUMINANTE	"	24
Art. 49 - IMPIANTI IGIENICI DI USO PUBBLICO	"	25
Art. 50 - DEROGHE	"	25

T I T O L O V - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art. 51 - NORME DI BUONA COSTRUZIONE	"	26
Art. 52 - TIPO DELLE STRUTTURE DA ADOTTARE NE GLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVANTI-FONDAZIONI-MURATURE	"	26
Art. 53 - STRUTTURE DEI PIANI SUPERIORI	"	28
Art. 54 - TRAVI DI FERRO	"	28
Art. 55 - TELAI IN CEMENTO ARMATO-SOLAI IN CEMENTO ARMATO	"	28
Art. 56 - DIVIETO DI USARE MATERIALE VECCHIO	"	29
Art. 57 - RESTAURI ED OPERE DI MIGLIORIA	"	29
Art. 58 - PROVVEDIMENTI PER FABBRICATI PERICOLANTI	"	30
Art. 59 - PREVENZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO	"	30

T I T O L O VI - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 60 - FORMAZIONE DEI CANTIERI	"	31
Art. 61 - MISURE DI SICUREZZA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI	"	31
Art. 62 - IMPIANTI DI CANTIERE	"	32
Art. 63 - SGOMBERO E TRASPORTO DEI MATERIALI-SCARICHI AUTORIZZATI	"	32
Art. 64 - SOSPENSIONE DEI LAVORI DURANTE IL GELO	"	33
Art. 65 - RINVENIMENTI E SCOPERTE	"	33
Art. 66 - COSTRUZIONI SU ZONE VINCOLATE	"	33
Art. 67 - CARATTERISTICHE ESTETICHE DEGLI EDIFICI	"	34



Art. 68 - IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DELLA
LEGGE 1 GIUGNO 1939 N. 1089


pag. 34

T I T O L O VII - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUOLO ED ALLO SPA-
ZIO PUBBLICO.

Art. 69 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	"	35
Art. 70 - LAVORI NEL PUBBLICO SOTTOSUOLO	"	35
Art. 71 - RIBALTE	"	35
Art. 72 - RIMOZIONE DI OPERE CHE OCCUPANO SPA- ZIO PUBBLICO	"	36

T I T O L O VIII - DISPOSIZIONI PENALI TRANSITORIE E FINALI

Art. 73 - SANZIONI E CONTRAVVENZIONI	"	37
Art. 74 - NORME TRANSITORIE	"	37
Art. 75 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	"	38



NORME GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 1 - DECORO - SOLIDITA' - IGIENE DELLE COSTRUZIONI.

Le fabbriche e gli edifici posti nel territorio comunale devono soddisfare alle leggi della solidità nonché del pubblico decoro specie nelle parti fronteggianti le vie o gli spazi pubblici, o comunque esposte alla vista del pubblico.

Non sarà concesso di effettuare nuove costruzioni od ampliamenti di edifici esistenti, se non quando risultino altresì osservate tutte le condizioni che valgono a garantire la solubrità e l'igiene dell'edificio progettato, di quelli limitrofi e del sottosuolo, secondo le norme stabilite dalle leggi sanitarie, dal presente regolamento e dal regolamento comunale di igiene.

ART. 2 - SORVEGLIANZA DELLE COSTRUZIONI.

L'autorità comunale vigila sui fabbricati esistenti e da costruirsi.

Al Sindaco compete la vigilanza sulle ricostruzioni e nuove costruzioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della legge urbanistica 17 Agosto 1942 N. 1150.

Le località nelle quali vengono eseguite opere edilizie devono essere accessibili dagli agenti municipali ogni qualvolta si presentino per ispezionare i lavori.

ART. 3 - DOMANDA PER COSTRUIRE - LICENZE.

Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare sostanzialmente edifici od opere edilizie entro il perimetro del territorio comunale, deve chiedere apposita licenza al Sindaco presentando regolare domanda.

Tale domanda, da redigersi su apposito modulo, dovrà contenere l'indicazione del domicilio del richiedente e dovrà essere corredata da esauriente progetto, da una relazione tecnica descrittiva e da disegni particolareggiati delle opere da eseguirsi, nonché dalla indicazione dei punti fissi di linea e di livello, quando riguardano nuove costruzioni, come meglio precisato all'art. 4.

Il Sindaco sentita la commissione edilizia di cui al successivo articolo 8, farà conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, ove fosse contrario a disposizioni di legge o di regolamento od al decoro edilizio cittadino.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande predette, devono essere notificate agli interessati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle domande stesse.

Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, se prima non sia stata concessa l'autorizzazione del Sindaco.

Qualora trattasi di opere di limitata importanza, la domanda presentata in carta da bollo competente, corredata da un disegno esplicativo delle opere che si intende eseguire, potrà essere firmata unicamente dal richiedente.

Il rilascio della licenza di intende sempre concesso sotto riserva dei diritti dei terzi e non impegna il Comune all'infuori delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

Tutti i progetti che saranno presentati per l'esecuzione di opere di costruzione o di ricostruzione, dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi del Regio Decreto 16 Novembre 1939 N. 2228 nonchè ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali, per la accettazione dei leganti idraulici, del Regio Decreto 16 Novembre 2229 e Decreto Presid. del 1962 per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e del D.L. c.p.s. 20 Dicembre 1947 N. 1516 recante norme per l'esecuzione e l'impiego delle strutture precomprese.

I disegni o progetti dovranno comprendere:

- a) una pianta d'insieme con tutte le possibile indicazioni delle larghezze stradali, dei nomi dei confinanti e delle altezze degli edifici adiacenti;
- b) le piante quotate dei singoli piani, compreso lo scantinato e la copertura, con l'indicazione delle costruzione terminali;
- c) lo schema degli impianti idrici e igienico sanitari e delle fognature domestiche;
- d) il documento comprovante l'avvenuta denuncia del progetto agli effetti dell'imposta di consumo;
- e) una breve relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali da impiegare;
- f) autorizzazione preventiva di cui all'art. 59 ove occorra.

I disegni devono essere a semplice linea. La pianta di cui alla lettera a) deve essere in scala non minore di 1:2000, le altre piante ed i disegni in scala I/100, tutti debbono essere presentati in doppia copia e devono essere firmati dal proprietario, dal Direttore dei lavori, dal Progettista e dall'esecutore delle opere.

Nel caso che l'impresa non fosse ancora designata all'atto della prenotazione sarà cura del proprietario di provvedere a far apporre la firma non appena assegnato il lavoro.

I lavori devono essere diretti da un tecnico autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al 1 comma del presente articolo.

Con i progetti per la costruzione di stabilimenti industriali ed ampliamenti di quelli esistenti, deve essere presentata una relazione contenente tutti i dati tecnologici, la consistenza degli scari ed i mezzi che si intendono predisporre per la loro innocuizzazione.

Art. 5 - INIZIO-ESECUZIONE-ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori dovranno essere iniziati entro sei mesi dal rilascio della licenza e condotti con continuità fino al loro termine.

La data di inizio dei lavori deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità Comunale dal proprietario o dal costruttore.

In caso di mancato inizio dei lavori entro detto periodo dovrà chiedersi il rinnovo della licenza.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per cause di forza maggiore, dovrà darsi avviso al Sindaco, il quale, intesa la Commissione Edilizia, potrà disporre tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro.

La data di ultimazione delle opere al rustico deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità Comunale per la visita di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Quando la costruzione sorga in contiguità di via o di altro spazio pubblico, prima di iniziare le opere fuori terra, il titolare della licenza ha l'obbligo di richiedere all'Autorità Comunale la determinazione dei punti fissi.

Detti punti fissi verranno consegnati entro venti giorni dalla richiesta al Tecnico Comunale, il quale provvederà pure a redigere l'apposito verbale, che dovrà essere controfirmato dalla parte interessata.



Qualora i lavori venissero interrotti per cause di forza maggiore e tale interruzione si protragga per un periodo superiore a sei mesi, si dovrà richiedere il rinnovo della licenza.

Art. 6 - PERMESSO DI ABITABILITA' - AGIBILITA'.

Gli edifici di nuova costruzione od in parte ricostruiti non possono essere adibiti od occupati se non dopo la autorizzazione del Sindaco, il quale l'accorderà previa ispezione e parere dell'Ufficiale Sanitario, dell'Ufficio Tecnico Comunale, e, se del caso, dei Vigili del Fuoco.

Art. 7 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA LICENZA DEL DIRETTORE E DELL'ASSUNTORE DEI LAVORI.

Il Committente titolare della licenza, il Direttore e l'Assuntore dei lavori sono singolarmente responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

Art. 8 - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.

Vedi nota di fine del documento

E' istituita in questo Comune una Commissione Edilizia.

Essa è composta dal Sindaco o suo Delegato che la presiede, dall'Ufficiale Sanitario, dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune e da 4 membri eletti dal Consiglio Comunale, dei quali almeno uno dovrà essere regolarmente iscritto agli albi professionali degli ingegneri o degli architetti ed uno a quello dei geometri o periti edili.

I membri elettivi costituenti la Commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. *per lo stesso periodo*

Le funzioni di Commissario sono del tutto gratuite e quindi senza alcun diritto e rimborso di spese di viaggio e senza diaria.

Qualora qualcuno dei membri elettivi cessasse dall'Ufficio durante il quinquennio, il Consiglio Comunale provvederà a surrogarlo, ma il nuovo nominato starà in carica soltanto fino al compimento del periodo amministrativo in carica.

La Commissione elegge nel proprio seno il segretario: ma potrà anche valersi dell'opera del segretario Comunale, o suo delegato, senza voto.



Per i componenti della Commissione edilizia esistono le stesse compatibilità di parentela fissate dalla legge per i Consiglieri comunali.

Art. 9 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.

La Commissione edilizia esamina sotto l'aspetto tecnico, igienico-sanitario, edilizio, urbanistico ed estetico i progetti di nuove costruzioni o di ampliamenti o modificazioni di quelle esistenti, emettendo in merito i relativi pareri.

La Commissione sarà pure chiamata ad esaminare i progetti di lottizzazione e le proposte di modifiche al piano regolatore Generale ed al Regolamento edilizio.

Le sue decisioni sono puramente consultive.

Prima di emettere il proprio voto, la Commissione può richiedere tutte quelle indicazioni e delucidazioni che crederà del caso, per rendersi conto anche della stabilità e solidità delle varie strutture, sia per impedire danni d'incomodi al pubblico passaggio.

Art. 10 - RIUNIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.

La Commissione viene convocata dal Presidente almeno una volta al mese o su richiesta scritta di almeno tre membri.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento del Presidente o di chi per esso e di almeno tre membri di cui due elettivi oltre questi.

Le deliberazioni, prese a maggioranza di voti e motivate, verranno stese su apposito registro, da firmarsi da tutti i membri intervenuti alle sedute.

Nel caso di parità di voti, quello del Presidente avrà la prevalenza.

I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame dei progetti da essi elaborati, e nella esecuzione dei quali siano comunque interessati, eccetto che essi siano interpellati per fornire chiarimenti.

Di tale mancata presenza deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

./.



T I T O L O I I

CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI EDIFICI

Art. 11 - PIANO REGOLATORE GENERALE: AZZONAMENTO-NORME DI ATTUAZIONE-LOTTIZZAZIONE DI AREE. *art. del 71*

AZZONAMENTO.

Ai fini di un ordinato impianto delle nuove costruzioni e del progressivo riordino di quelle esistenti, l'interno territorio comunale si intende interessato dai vincoli di azzonamento e di allineamento del P.R.G. nei modi indicati nel piano di azzonamento riportato su di una planimetria in scala I:5000.

NORME DI AZZONAMENTO.

Le destinazioni ed i vincoli per le singole zone sono contenute nelle norme urbanistico-edilizie di attuazione del P.R.G.

Nelle varie zone edificabili nel computo del volume di fabbricazione, relativo al rapporto planivolumetrico, dovrà considerarsi area utile quella dell'intero lotto e comparto edilizio aumentata della superficie delle strade o spazi pubblici in margine, sino ad un massimo di ML. 8.00 nel caso in cui la larghezza della strada o spazio pubblico sia di ML. 16.00 o superiore.

La densità edilizia è espressa in metri cubi usando la superficie effettivamente coperta a piano terra dell'edificio e come altezza dell'edificio stesso quella misurata dal piano di spiccatto del marciapiede fino all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile.

Le superfici coperte ed i volumi fabbricati secondo gli indici di fabbricabilità ammessi dal P.R.G. per le singole zone, restano vincolati alle aree che li consentono, anche agli effetti degli eventuali trasferimenti parziali o totali di proprietà.

A tal fine l'Amministrazione Comunale nel rilasciare la licenza di costruzione, indicherà nella licenza medesima (la indicazione sarà a cura dell'Amministrazione Comunale riportata su apposito registro e su ammessa planimetria a disposizione degli eventuali interessati al-



l'atto dell'acquisto parziale o totale dell'immobile) l'estensione dell'area che dovrà rimanere inedificata in dotazione diretta o indiretta alla costruzione, la quale area si intenderà perciò gravata di vincolo "non aedificandi".

L'estensione di tale area potrà subire variazioni solo in rapporto a correlative modificazioni della consistenza edilizia della costruzione.

Del vincolo di cui al presente articolo non potranno, in nessun caso, avvalersi i proprietari confinanti al fine del computo dei cortili di loro pertinenza.

LOTTIZZAZIONE DI AREE.

Per l'adempimento alle prescrizioni contenute nel presente articolo e nelle norme di attuazione del P.R.G. è fatto obbligo a chiunque voglia erigere nuovi quartieri o sobborghi nell'abitato o fuori dell'abitato, o vendere i propri fondi per tale uso, di presentare il piano di lottizzazione delle aree redatto in conformità alle norme di attuazione del P.R.G. ed a quelle del presente regolamento ed ottenere la prescritta approvazione da parte dell'Autorità Comunale ai sensi dell'art. 28 della legge 17/8/1942 N. 1150.

La larghezza minima delle strade sarà di m. 9.00.

Art. 12 - ALTEZZA DEI FABBRICATI.

L'elevazione dei prospetti e delle facciate delle fabbriche sul piano stradale dovrà, di regola, essere contenuta nella misura di cinque quarti della larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano, aumentata quest'ultima della profondità della eventuale arretramento dal ciglio stradale.

Quando fra gli edifici e le vie pubbliche o private siano interposti cortili, giardini o spazi interni di qualunque ampiezza e chiusi con cinte alte meno di M. 3,00 dal suolo, o da cancellate alte meno di M. 5,00 la larghezza di essi verrà computata nella larghezza della via.

Non è consentito il computo dell'arretramento del frontista.

Lungo strade ad edificazione continua l'arretramento sarà ammesso solo quando si stipuli convenzione fra tutti i frontisti di una strada o di un tronco di strada e con l'intervento del Comune per arretrare la linea di fabbrica dalla linea stradale in modo da evitare la formazione di muri di frontespizio, risalti o riseghe.

Tuttavia lungo le strade molto strette, si consente che tale altezza raggiunga I M. 7,50.

./.

In ogni caso l'altezza non deve mai sorpassare il limite massimo di m. 24,00.



Quest'ultima disposizione vale anche per gli edifici prospicienti piazze pubbliche, qualunque sia l'ampiezza di esse.

Art. 13 - NORME PER LA MISURA DELLE ALTEZZE DEI FABBRICATI.

Agli effetti dell'articolo precedente, l'altezza delle case si misura, a cura dell'Autorità Comunale, sulla fronte di esse, dalla quota di livello stabilito per il marciapiede stradale alla quota di intradosso del solaio di copertura del locale ~~di abitazione~~ più alto.

Per gli edifici che si costruiscono su strade in pendio, l'altezza si misura sulla verticale passante a mezzo della lunghezza del fabbricato.

Art. 14 - ALTEZZA DEI FABBRICATI IN ANGOLO DI STRADA-SMUSSI.

Quando un edificio sia eretto all'angolo di due spazi pubblici (vie, piazze, ecc.) di larghezza diversa, oppure prospettanti due tratti di spazio pubblico contigui e di diversa larghezza e la fronte o la parte di fronte prospiciente lo spazio più largo abbia l'estensione di almeno 15 metri, allora, ove non ostino motivi di igiene o di estetica o di decoro, che debbono essere specificati, è in facoltà del proprietario:

- a) che la maggior altezza che l'edificio può avere, sulla fronte o tratto di fronte prospiciente lo spazio più largo, continui anche nella fronte o tratto di fronte prospiciente lo spazio più stretto, per una estensione di 15 metri;
- b) oppure che tutte le due fronti o tratti di fronti dell'edificio, abbiano un'unica altezza (di conguaglio) quale risulterà dividendo per lo sviluppo lineare delle fronti o della fronte la superficie complessiva che esse o essa avrebbe, se si applicassero per ciascun lato o tratto, le norme dell'art. 12.

Ove la fronte prospiciente lo spazio più largo abbia la ampiezza di almeno 15 metri e l'edificio risvolti o continui verso spazi più stretti dall'una e dall'altra estremità di essa, le facoltà di cui ai precedenti commi A) e B) potranno, o l'una o l'altra, essere applicate su ambedue questi spazi più stretti.

Potrà, tuttavia, ammettersi che l'edificio, anzichè alla altezza unica di conguaglio, sia costruito ad altezze diverse, a condizione

che la superficie totale delle pareti non superi quella risultante dall'applicazione dell'art. 12 e che in nessuna parte l'altezza dell'edificio ecceda quella consentita dall'art. 12 verso lo spazio più largo e quella di conguaglio verso lo spazio più stretto.



Nel caso di soluzione di insieme realizzate con cortili aperti e con edificazione su "pilotis", nel calcolo dell'altezza massima (e quindi anche del volume edificabile) potrà essere detratta l'altezza del "pilotis", purchè quest'ultima non risulti superiore ai m. 2.70.

In ogni caso gli ultimi tre metri almeno di fronte verso lo spazio o gli spazi più stretti non dovranno avere altezza superiore a quella stabilita dall'art. 12 e sulla testata o frontespizio, che, per tal modo, si venisse a formare nella parte sovralzata della casa, sul confine dell'altra parte di altezza minore, dovranno essere continuati lo stile architettonico, la gronda e le principali decorazioni della fronte prospiciente lo spazio pubblico, almeno per tutto quel tratto che da questo è visibile.

All'incrocio di due strade, una delle quali abbia una larghezza minore di m. 16,00 è fatto obbligo di provvedere alla realizzazione dello smusso dell'angolo formato dall'incrocio stesso.

Detto smusso si otterrà lungo la congiungente i due punti arretrati sui due fili stradali di m. 5,00 oppure lungo l'arco di cerchio tangente alle due linee e comunque avente raggio non inferiore di m. 6,00.


Art. 15 - DISTACCHI TRA I FABBRICATI.

Se non diversamente specificato dalle norme attuative, gli spazi vuoti fra fabbricato e fabbricato non saranno permessi se non avranno almeno la larghezza di sei metri da fabbricato a fabbricato anche se prospettanti su strade, piazze e spazi pubblici e dovranno adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 16 se su di essi si affacceranno locali di abitazione.

Chiunque intenda costruire in prospetto di strade, piazze o spazi pubblici, prima che il vicino abbia eretto alcuna costruzione, dovrà mantenere coi propri muri una distanza di almeno tre metri dal confine finitimo, a meno che non intenda erigere il proprio fabbricato sul confine, ciò che può essere fatto senza aperture di finestre e con l'obbligo per il vicino di costruire in aderenza; obbligo che deve essere confermato dalle parti con atto sul quale il Comune deve dare parere favorevole.

./.

Art. 16 - CORTILI APERTI E CHIUSI. *100 77*



L'area dei cortili sarà almeno un quarto della somma della superficie dei muri che li limitano.

L'altezza massima dei fabbricati prospicienti i cortili non dovrà essere superiore ai cinque terzi della distanza media tra i fabbricati stessi ed il limite dello spazio scoperto che sta loro di fronte.

Per i cortili aventi figura assai oblunga, il Sindaco potrà stabilire quelle speciali prescrizioni che valgono a soddisfare in equa misura alle esigenze dell'igiene ed in linea di massima si fissa un rapporto massimo di 1:3 tra larghezza e lunghezza.


I cortili chiusi sono ammessi soltanto nella zona residenziale intensiva, nella zona mista artigianale, nella zona industriale esistente e futura, e nella zona a destinazione speciale.

Per gli edifici di nuova costruzione i lati dei cortili confinanti con altre proprietà, tanto se questi lati non siano fabbricati come se fabbricati ad altezza minore di mt. 18,00 saranno considerati dell'altezza di ml. 18,00 salvo computarne l'effettiva minore altezza solo quando esista tra i confinanti convenzione di servitù perpetua "altius non tollendi" legalmente trascritta e debitamente notificata al Comune.

Se vi sono fabbricati di altezza maggiore di mt. 18,00 si valuterà nel computo l'altezza effettiva.

./.

T I T O L O I I I



ASPETTO ESTERIORE DEI FABBRICATI

Art. 17 - ASPETTO GENERALE DEI FABBRICATI.

Tutti i fabbricati di nuova costruzione o ricostruiti devono avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato alla località ed all'ambiente in cui sorgono.

Tutti i prospetti presenteranno una compiuta soluzione architettonica debitamente armonizzata con l'insieme.

Art. 18 - INTONACATURA E COLIRITURA DEI FABBRICATI.

Tutti i muri di nuova costruzione o ricostruiti compresi i muri di cinta, quando siano comunque visibili da vie o spazi pubblici, devono essere intonacati e tinteggiati, salvo nel caso di quelli che per il loro genere di costruzione non richiedono intonaco.

I muri intonacati vanno pure tinteggiati.


Nella coloritura non possono usarsi tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato o del paesaggio o offendano la vista.

Sono inoltre da evitare le tinteggiature parziali quando producono inopportuno contrasto nell'ambiente.

Art. 19 - RINNOVAMENTO DELLE COLORITURE DEGLI EDIFICI.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare il rinnovamento dell'intonaco e della tinta di quelle case e di quei muri di cinta che per il loro stato fossero causa di deterioramento, facendo eccezione all'obbligo della tinteggiatura solo per quegli edifici il cui stile non comporti una speciale coloritura.

A tale scopo verrà notificata ai proprietari una intimazione individuale, stabilendo in essa il periodo di tempo per l'esecuzione del lavoro, decorso il quale senza esservi stata esecuzione del lavoro il Comune provvederà a norma di legge.



Art. 20 - PITTURE DECORATIVE SULLE FACCIATE.

Chiunque voglia eseguire sulle facciate delle case e sulle pareti esposte alla pubblica vista, dipinture figurative di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, deve prima presentare i disegni al Sindaco ed ottenere la relativa autorizzazione.

Art. 21 - MURI CIECHI.

Le stesse disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai muri ciechi, sia di nuova formazione che già esistenti, venuti a scoprirsi per trasformazioni comunque prodotte.

Art. 22 - BALCONI APERTI E CHIUSI, RINGHIERE, SPORTI.

Non si potranno costruire balconi, nè ringhiere, nè sporti di sorta protendentisi sulle strade o sugli spazi pubblici, se non a seguito di regolare permesso ed in conformità alle prescrizioni stabilite.

Le decorazioni degli edifici, fino all'altezza di mt. 2,50 dal piano stradale, non potranno sporgere più di cm. 4 dal filo dell'allineamento.

Oltre i mt. 3 dal piano della strada, gli sporti potranno raggiungere i cm. 6; a m. 4,50 si possono costruire sporgenze come mensole, balconi, ecc., quando la strada sia sprovvista di marciapiede, se invece esiste un marciapiede di larghezza non inferiore a m. 1,00 potranno essere costruiti balconi e simili anche all'altezza di mt. 4,20.

I balconi e le ringhiere possono comunque avere uno sporto pari ad I/10 della larghezza della strada ma mai superiore a m. 1,20 dal filo di prospetto e non sono permessi ad altezze minori di quelle sopra indicate.

Sono proibiti i balconi e le ringhiere lungo le strade che abbiano una larghezza inferiore a m. 8.00 (otto).

Le mensole dovranno essere di granito, di cemento armato o di metallo, le lastre saranno di granito, cemento armato o beola e non potranno mai collocarsi sopra architravi di legno, ma dovranno incassarsi nel muro.

Le stesse prescrizioni valgono nel caso di restauro di balconi esistenti.

./.



Sono consentite le mensole ed i ripiani di balcone in legno forte decorosamente lavorati per le costruzioni strettamente residenziali con caratteristica di villette alpestre o di chiosco.

Sono vietati sui spazi di larghezza inferiore a m. 12,00 i balconi chiusi o aperti, i quali aperti sono vietati anche ai balconi chiusi di fronte al balcone il parapetto anche sul solo fianco verso il confine.

I balconi chiusi sono in avanzamento verso spazi larghi m. 12,00 ed oltre, i quali devono essere compresi fra il pavimento del primo e dell'ultimo ripiano ed abbiano distanza dai confini di proprietà non inferiore a m. 1,50 nonchè una estensione inferiore al 10% dello sviluppo frontale dell'edificio.

Parimenti la distanza fra il confine ed il limite esterno dei balconi aperti, non contemplati nel precedente comma, non dovrà essere inferiore a m. 1,50 (uno e cinquanta).

Nel vano sporgente non dovranno essere collocati apparecchi di cucina, acquai, vasche da bagno, ritirata e servizi in genere.

I volumi corrispondenti ai corpi in sporgenza, quali balconi chiusi, corpi a sbalzo e avancorpi, sia ricavati verso spazi pubblici che verso spazi privati, dovranno essere computati ai fini del calcolo della volumetrica stabilita dalla tabella dei tipi edilizi.

Art. 23 - SERRAMENTI.

I serramenti delle botteghe e porte dovranno ruotare intenamente ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun risvolto o sporto fuori del filo di prospetto lungo le vie e gli spazi pubblici e privati.

Art. 24 - GELOSIE.

Le finestre al piano terreno non potranno essere munite di gelosie girevoli all'esterno o di apparecchi a sporgere per le tapparelle.

Quelle situate ad altezze inferiori a ml. 2,20 (due e venti) sul piano strada, non potranno nemmeno essere munite di davanzale o con torno sporgente, salvo le concessioni contemplate dall'art. 22.

Quando le gelosie dei piani superiori non siano a scorrimento, dovranno assicurarsi con ferro robusto rivolto all'ingiù fermato nella parte superiore della ghiglia e che entri nel relativo occhiello, infisso in modo sicuro nello stipite o nel muro, ed essere fissato inferiormente con perno che entri nell'apposito foro ad occhiello.



Art. 25 - ISCRIZIONI, INSEGNE, STEMMI.

Prima di collocare iscrizioni, stemmi, insegne di ditte, tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari sulle facciate degli edifici od in luoghi prospicienti le pubbliche vie, se ne deve presentare il disegno ed il testo al Sindaco il quale, entro venti giorni dalla presentazione potrà indicare le eventuali modifiche allo scopo di evitare deturpazioni o disarmonie e l'uso di locuzioni improprie od errate come previsto anche dal 2° capoverso dell'articolo 3.

Gli sporti delle iscrizioni e delle insegne poste a bandiera devono rispettare le misure previste nell'art. 22.

Art. 26 - NUMERI CIVICI, TABELLE STRADALI.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

La spesa per l'apposizione e la conservazione dei numeri civici è a carico dei proprietari degli immobili ai sensi dell'art. 10 della legge 24.12.1954 N. 1228 con facoltà di ricorrere per l'azione di rivalsa alla procedura dal 2 comma dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4.2.1915 N. 148 e successive modifiche.

Art. 27 - MARCIAPIEDI.

I proprietari hanno l'obbligo di costruire e mantenere in istato soddisfacente a loro totale cura e spese i marciapiedi su aree di loro proprietà che siano soggette a pubblico passaggio.

La presente disposizione si applica anche alle pavimentazioni dei porticati, anche quando questi ultimi siano stati imposti dall'Autorità Comunale.

Art. 28 - RECINZIONE E MANUTENZIONE DI AREE SCOPERTE-SMUSSI.

Le aree scoperte, i giardini ed i parchi situati nell'interno dell'abitato, nonchè le zone private interposte tra fabbricati, strade e piazze pubbliche o da queste visibili, devono essere recinti con muro intonacato o a vista in ferro dell'altezza massima di metri 3,00 (tre).



Dette aree, giardini e zone private debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e l'estetica della località e da non cagionare alcun inconveniente igienico.

Per quanto riguarda gli smussi è fatto obbligo di attenersi alle disposizioni dell'art. 14.

./.



INTERNO DEGLI EDIFICI - NORME IGIENICHE

Art. 29 - LOCALI ABITABILI.

L'altezza minima netta dei locali abitabili non può essere inferiore ai metri tre, compresi ammezzati e sottotetti, 3,50 per il piano terreno in fregio alla strada.

Gli ambienti i cui soffitti non sono piani ed orizzontali devono avere una altezza media di m. 3,00 (tre) utili con un minimo verso gronda di m. 2,50 (l'altezza utile sarà determinata dalla media fra la minima e la massima).

La cubatura minima dei detti locali abitabili non può essere inferiore ai 30 m³ e la superficie aeroilluminante deve essere non inferiore ad I/8 per il piano terreno e ad I/10 per gli altri piani, della superficie del pavimento, che non potrà essere inferiore a mq. 8 (otto).

Quando il locale abbia una sola finestra, questa deve avere una superficie non inferiore ai mq. 1,50 (uno e cinquanta).


Ciascun locale abitabile deve avere almeno una finestra aperta all'aria libera ed essere rifinito all'interno con intonaco civile.

Art. 30 - SCANTINATO E SEMITERRATI.

Gli scantinati ed i semiterrati dovranno essere di facile accesso, opportunamente difesi dalla umidità ben arieggiati e dotati di pavimentazione.

Nelle case di nuove costruzioni e semiterrati per essere adibiti ad abitazioni diurne, come cucine, locali di servizio, ecc., devono avere i seguenti requisiti:

- a) il pavimento provvisto di sottostante vespaio, alto cm. 50 e di fognatura atta ad allontanare le acque freatiche del sottosuolo;



- b) i muri protetti da materiali adatti contro l'umidità o, se del caso, su prescrizione dell'ufficiale Sanitario, con intercapedine ventilata e fognata larga non meno di cm. 50;
- c) l'altezza media libera del locale non minore di m. 3 (tre) di cui almeno m. 1,60 (uno e sessanta) fuori terra;
- d) le finestre con apertura di superficie non minore ad I/8 dell'area del pavimento, con almeno m. 0,20 di altezza (base) del terreno circostante ed apertesi all'aria aperta.

Art. 31 - AMBIENTI A LIVELLO DEL SUOLO.

I locali di abitazione siti al piano terreno dovranno essere sempre rialzati sul livello del suolo almeno di centimetri cinquanta.

Quanto al disotto dei locali al P.T. non vi siano locali sotterranei o semiterrati, occorrerà che il pavimento sia appoggiato sopra un vespaio areato alto almeno m. 0,50.

Art. 32 - SOTTOTETTI.

Gli ambienti sottotetto abitabili, oltre all'obbligo di corrispondere alle norme dell'art. 29, possono essere utilizzati limitatamente ad una persona per ambiente.

Art. 33 - DISIMPEGNI - CORRIDOI E SIMILI.

I corridoi, disimpegni e simili, dovranno avere una altezza utile non inferiore a quella degli ambienti abitabili e dovranno essere sufficientemente arieggiati e illuminati quando il lato maggiore superi i m. 7,00.

Art. 34 - CUCINE.

La superficie dei locali adibiti a cucina, deve essere di un massimo di mq. 5 (cinque) per i locali di cottura cibi (cucinini) e di un minimo di mq. 8 (otto) per cucine propriamente dette; l'altezza sarà uguale a quella degli altri ambienti sul piano e la cubatura delle cucine sarà sempre non inferiore a mc. 24 (ventiquattro).



Dove sono previsti i servizi di cottura e pulitura le pareti dovranno essere rivestite con materiale impermeabile e facilmente lavabile mentre il pavimento sarà costituito con materiale facilmente lavabile.

Art. 35 - LATRINE E BAGNI.

Vedi Del 77

Ogni fabbricato adibito ad uso di abitazione deve essere provvisto di sufficienti latrine e comunque non meno di una per alloggio.

I fabbricati di nuova costruzione che sorgono in località servita dal pubblico acquedotto devono essere dotati di almeno una latrina sistema "Water Closet" per ciascun alloggio.

Il locale adibito a latrina deve essere preceduto da una anti latrina; deve avere almeno una finestra apertasi all'aria libera preferibilmente esposta a tramontana.

Le pareti per un'altezza non inferiore a ml. 1,50 (uno e cinquanta) dovranno essere rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Nello stesso locale adibito a latrina potranno essere sistemati i normali servizi igienici, quali bagni e simili.

Le latrine non potranno avere una superficie inferiore a mq. 2 (due) con il lato minore di almeno m. 1,00 e dovranno ricevere di rettamente dall'esterno luce ed aria mediante finestre la cui luce libera non dovrà essere inferiore a mq. 0,50.

1,10 mq X disinso

Le pareti che dividono le latrine dagli altri ambienti non devono avere spessore minore di m. 0,10.

Le latrine ed i bagni devono avere altezza uguale a quella degli altri locali sul piano.

Nelle latrine ove l'acqua lurida e di rifiuto viene immessa nella fognatura per acque nere, seguendo le disposizioni impartite dall'Autorità Comunale, i vasi delle latrine devono essere muniti di apparecchi a sciacquone capaci di cacciare non meno di otto litri per volta e gli ordinatori devono essere dotati di sufficiente quantità di acqua.

Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina e nelle altre camere di abitazione.

Nei fabbricati di nuova costruzione deve essere prevista una latrina con antilatrina per ogni negozio.

./.



Art. 36 - SCALE.

Le scale devono avere dimensioni sufficienti per i bisogni dell'abitazione ed in ogni caso di larghezza non minore di m. 1,00 (uno).

Esse devono essere ben areate ed illuminate con finestre aperte all'aria aperta. Non sono ammessi i lucernari. I fabbricati di civile abitazione dovranno essere provvisti di scale nella misura minima di una ogni 400 metri quadrati di superficie coperta.

Art. 37 - TERRAZZE.

Le terrazze devono avere pendenza e bocchette sufficienti per l'immediato scarico delle acque piovane.

I pavimenti delle terrazze non possono avere un livello superiore a quello dei locali che immettono sulle terrazze stesse.

Qualora sotto le terrazze vi siano ambienti abitabili deve interpersi una camera d'aria alta almeno cm. 30, e con opportuno materiale isolante che garantisca un isolamento termico di pari efficienza.

Art. 38 - COPERTURA A TETTO - GRONDE.

Nella copertura a tetto le pendenze devono essere compatibili con il materiale usato e possibilmente contenere i volumi tecnici.

Ogni edificio deve avere la gronda del tetto, sia verso la pubblica via come verso i cortili, munita di doccia in materiale impermeabile, in grado di ricevere e convogliare le acque pluviali ai tubi di sfogo.

La doccia deve essere continuamente mantenuta in perfetta efficienza in modo da impedire qualsiasi travaso di acqua sulla sottostante proprietà comunale, la riparazione dovrà essere eseguita a norma dell'articolo seguente.

Art. 39 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI.

Le acque pluviali, verso le vie, piazze ed altri luoghi di uso pubblico, devono essere condotte fino al suolo per mezzo di tubi in materiale impermeabile e durevole da allacciarsi alla fognatura stradale in modo da evitare lo spandimento dell'acqua sul suolo pubblico.



Detti tubi devono essere incassati nel muro verso strada da un'altezza di m. 2,50 dal marciapiede.

Nelle doccie e nei tubi pluviali è vietato di immettere acque lorde di lavatura domestica provenienti da cessi, acquai, bagni, ecc.

Accadendo rottura verso strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi un ingombro o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà, entro ventiquattrore apporvi un provvisorio riparo.

La stabile riparazione sarà poi da eseguirsi con la maggiore possibile sollecitudine.

Art. 40 - SCOLO DELLE ACQUE DEI GIARDINI, ORTI E PRATI.

I giardini, gli orti, i prati ammessi agli edifici e le aree fabbricabili, devono essere provveduti di canali per lo smaltimento delle acque, disposti in modo che queste non siano dirette contro i muri.

Art. 41 - FOGNOLI E POZZI NERI.

In sede di esecuzione di progetto deve essere domandata autorizzazione all'allacciamento con la fognatura comunale (se esiste in luogo) con l'impegno di accettazione delle prescrizioni imposte dal regolamento di fognatura comunale.

In mancanza della fognatura pubblica stradale le acque nere e le acque luride provenienti dall'edificio, dovranno essere convogliate in ~~pozzetti~~ ^{fosse settiche} impermeabili oppure smaltite con sistema previsto dal regolamento di fognatura comunale *e regolamento d'urto.*

~~L'interno del pozzo nero deve avere gli angoli arrotondati ed il fondo a sezione curvilinea ed essere intonacato con uno strato di cemento di almeno un centimetro di spessore.~~

~~I muri del pozzo nero~~ ^{le fosse di smaltimento} devono essere distanti almeno metri uno e cinquanta da quelli dell'edificio ed almeno dieci metri in sottofalda da pozzi di acqua chiara.

~~I pozzi neri~~ ^{le fosse settiche} devono essere provveduti di condotto diretto di areazione costituito da materiale non facilmente deteriorabile di diametro non minore di cm. 10 da prolungarsi sino al di sopra del tetto, provveduto di reticella di ottone o di altro materiale non ossidabile, idonea ad impedire l'uscita degli insetti.

./.



Gli impianti igienici di uso pubblico, oltre che rispondere ai prescritti requisiti igienici, devono armonizzarsi ed intonarsi all'estetica ed al decoro cittadino; comunque sul progetto della fognatura e del suo smaltimento si dovrà sentire l'Ufficiale Sanitario che si pronuncerà anche in rapporto a mezzi diversi da quelli previsti.

Tutti gli scarichi di acque bianche, anche meteoriche e luride, dovranno essere convogliati nelle fognature.

I condotti degli scarichi, devono avere un diametro adeguato ed essere costruiti a regola d'arte con materiale idoneo.

I condotti di scarico devono essere muniti di ventilazione primaria e di sifone ispezionabile, prima di raccordarsi alla fognatura comunale.

Non è ammesso l'uso di fosse di chiarificazione e depurazione lungo la rete di fognatura.

E' in ogni caso vietata l'immissione di acque nere ed usate, in reti di tombinatura.

Art. 42 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO.

Non è permesso di scavare fondazioni di un nuovo edificio su terreno già adibito come deposito di immondizie, di letame, di residui, putrescibili, o di altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse, e risulti, per accertamenti eseguiti dall'Ufficiale Sanitario del Comune, che il corrispondente sottosuolo è stato ridotto in condizioni salubri.

E' pure vietato costruire su terreni umidi o soggetti a infiltrazioni di acque o non adatti al facile deflusso delle acque piovane o di rifiuto.

In ogni caso si dovrà avere cura di evitare infiltrazioni di umidità con opportuni sbancamenti verso i terrazzi, con drenaggi e mediante la separazione delle fondazioni dalle sovrastanti strutture con adatti materiali impermeabili.

Per le costruzioni saranno inoltre osservate le particolari norme contenute nel vigente regolamento comunale di igiene.

Art. 43 - CAMERE D'ARIA - INTERCAPEDEINI E VESPAI.



I vespai, le intercapedini e gli altri spazi formanti camere d'aria, dovranno essere opportunamente costruiti, protetti dall'umidità e tali che vi sia assicurata una sufficiente ventilazione.

Art. 44 - CAMINI.

E' vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il pubblico suolo.

I camini dovranno avere altezza non inferiore a cm. 70 oltre la falda del tetto stesso e la loro collocazione dovrà rispondere anche ad esigenze estetiche.

Art. 45 - FORNI.

I forni per la panificazione devono essere costruiti in modo da non recare molestia alle abitazioni prossime e forniti dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi, sia per la parte igienica, come per l'attrezzatura.

Art. 46 - SCARICHI DI VAPORE E GAS INDUSTRIALI.

Il vapore proveniente dai motori e dagli altri apparecchi a vapore e i gas provenienti dalle motrici a gas, devono scaricarsi a mezzo del camino del fumo, o altrimenti a mezzo di appositi tubi che s'innalzano verticalmente oltre il culmine dei tetti circostanti per almeno 70 cm.

Art. 47 - FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE.

Per i fabbricati adibiti in tutto od in parte ad uso industriale, si richiamano le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare dalle norme generali per l'igiene del lavoro di cui al D/P/R 19.3.1956 N. 303 nonchè dell'art. 29 del presente regolamento per quanto riguarda il rapporto acroilluminante.

./.



Ogni nuova abitazione rurale deve essere, preferibilmente, costruita sopra un terreno bene asciutto e con falda acquea profonda.

Ove non sia possibile tale condizione, il sottosuolo della casa deve essere munito di mezzi idonei ad allontanare l'umidità.

Nelle nuove abitazioni rurali, il pavimento dei locali adibiti ad abitazione e quello delle stalle deve essere elevato almeno m. 0,50 sul piano di campagna e poggiare su un vespaio, minimo di m. 0,50 formato con ciottoli di cava, ed inoltre deve essere sopra almeno m. 1,00 (uno) al livello massimo delle acque del sottosuolo.

Gli ambienti devono essere intonacati internamente e, quando sono adibiti ad abitazione immediatamente sotto il tetto, devono avere un controsoffitto.

Tutti gli ambienti adibiti ad abitazione devono avere finestre munite di serramenti a vetri che si aprono direttamente all'aria libera, e i vani di tali finestre misurati entro l'effettiva apertura devono avere una superficie per ciascun ambiente di abitazione non minore di I/8 della superficie del pavimento al piano terra e di I/10 agli altri piani, comunque mai minore di mq. 1,50 (uno e cinquanta) per ciascuna stanza.

Ogni abitazione per famiglia deve essere provvista di acquaio e di latrina. La latrina deve avere una finestra apertasi all'aria libera e di superficie non inferiore a mq. 0,50 non deve avere diretta comunicazione nè con le camere da letto, nè con la cucina e non deve essere posta in vista da strada o spazi pubblici.

Le latrine devono immettere in apposito pozzo nero a tenuta, costruito a regola d'arte e munito di tubo di sfilato che si elevi al di sopra del tetto e che sia munito di reticella in materiale non ossidabile.

Se il pozzo nero è distante dalla casa oltre m. 10 (dieci) non è obbligatorio il tubo di sfilato.

Se non esiste la fognatura, le acque domestiche di rifiuto devono, mediante tubi impermeabili e ben connessi, essere condotte alla concimaia e smaltite a debita distanza dall'abitato secondo sistemi da approvarsi dall'Ufficiale Sanitario.

Qualsiasi casa rurale deve essere provvista di acqua potabile, la quale deve essere di buona qualità ed in quantità sufficiente.

Qualora non sia possibile approvvigionare la casa idricamente con acqua di sorgente, o quando questa non possa essere utilizzata, potranno essere scavati pozzi; in ogni caso l'acqua dei pozzi dovrà essere dichiarata potabile dall'Ufficio Sanitario Provinciale.

./.



Le concimaie delle case coloniche devono rispondere alle norme stabilite dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1263 ed alle disposizioni impartite dal Prefetto della Provincia.

Esse dovranno essere possibilmente costruite a valle dei pozzi, degli acquedotti e dei serbatoi dell'acqua potabile e dovranno anche essere tenute lontano almeno m. 10 (dieci) dai suddetti pozzi, serbatoi, acquedotti, dalle case coloniche, da qualsiasi altra abitazione e dalla strada pubblica.

Per l'occupazione dei locali di abitazione sarà necessario consegnare il permesso di abitabilità rilasciato dal Sindaco.

Art. 49 - IMPIANTI IGIENICI DI USO PUBBLICO.

Gli impianti igienici di uso pubblico debbono essere costruiti osservando le norme d'igiene prescritte ed in modo da uniformarsi al decoro cittadino.


Devono, inoltre, essere perfettamente intonati alla estetica dell'edilizia urbana.

E' data facoltà al Sindaco di concedere licenze edilizie in deroga alle norme del presente regolamento per costruzioni di particolare importanza o di uso pubblico, secondo i disposti della legge 21.12.1955 N. 1357.

Art. 50 - DEROGHE.

E' data facoltà al Sindaco di concedere licenze edilizie in deroga alle norme del presente regolamento per costruzioni di particolare importanza o di uso pubblico, secondo i disposti della legge 21.12.1955 art. 3 della Legge 21/12/1955 N.1357.

./.

Art. 51 - NORME DI BUONA COSTRUZIONE.

Nella progettazione e nella esecuzione dei lavori di costruzione dovranno essere osservate le buone regole dell'arte e tutte le particolari prescrizioni perchè le opere siano organicamente compiute, riescano solide, rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte da leggi in vigore e siano atte alla loro rispettiva destinazione.

In special modo nelle strutture di cemento armato debbono essere rispettate le vigenti disposizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, mentre per gli altri materiali varranno le norme relative fissate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Nelle opere di nuova costruzione, come in quelle di riattamento, non si può adoperare materiale vecchio, salnittrato o inquinato, nonchè terra proveniente da luoghi malsani.

In special modo debbono rispettarsi le norme contenute negli articoli 2-3-4 della legge 25.II.1962 N. 1684.

Art. 52 - TIPO DELLE STRUTTURE DA ADOTTARE NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI - FONDAZIONI - MURATURE.

Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallico.

In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole dell'arte del costruire.

In particolare:

- a) E' vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere la larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni:

N
STRUTTURA DI A

b) Le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea opportunamente sistemata in piani orizzontali e denudata dal cappellaccio ovvero incassate in rocce sciolte coerenti, purchè di buona consistenza ed opportunamente protette dalla azione delle acque.

Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto, o comunque, su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall'arte del costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto della escursione della falda freatica.

Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture.

Per le opere indicate nel terzo comma dell'art. I della legge 25 Novembre 1962 N. 1684 e per edifici di particolare importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti, non ricada nel perimetro delle località dichiarate sismiche agli effetti della sopracitata legge;

- c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi idraulici o cementizi o con murature di pietrame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a secco solo se confezionate con malte di calce e pozzolana;
- d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali ed accurata maestria.

Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato.


Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi nell'uno e nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro.

La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare m. 1,60 (uno e sessanta) da asse a asse.

I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali strutture portanti.

./.

I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un so-
praccarico accidentale di almeno 200 chilogrammi al metro quadrato.



Art. 53 - STRUTTURE DEI PIANI SUPERIORI.

Le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte.

Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere.

Art. 54 - TRAVI DI FERRO.

Le travi di ferro dei solai a voltino o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma.

Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di cm. 40 oppure di cm. 30 gli alloggi non possono essere inferiori rispettivamente a cm. 30 o cm. 25.

Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere almeno ogni m. 2,50, rese solidali tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

Art. 55 - TELAJ IN CEMENTO ARMATO - SOLAI IN CEMENTO ARMATO.


In tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti.

Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza pari allo spessore del solaio.

La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno quattro barre di acciaio in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo e le legature trasversali, devono essere poste alla distanza di cm. 25 - 30.

./.

Il peso complessivo dell'armatura non deve risultare in nessun caso, inferiore a 50 Kg. per metro cubo di conglomerato.



I solai in cemento armato, normale o precompresso o quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli come sopra detto.

Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui.

I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presente le norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori per la esecuzione e la accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica.

Per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici, e per la loro esecuzione, alle norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione.

E' vietato di eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non conformi ai regolamenti edilizi vigenti per strutture e per altezze in rapporto alle larghezze stradali, a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza storica, artistica, ed archeologica.

Art. 56 - DIVIETO DI USARE MATERIALI VECCHIO.


Nelle opere di nuova costruzione, come in quelle di riattamento, non si può adoperare materiale vecchio, salnitrate o inquinato, nonchè terra proveniente da luoghi malsani.

Art. 57 - RESTAURI ED OPERE DI MIGLIORIA.

E' vietato eseguire miglioramenti, lavori di ricostruzione e di grande manutenzione ad edifici che non rispondono, sia per la struttura che per la loro altezza o per la larghezza delle vie su cui prospettano, alle prescrizioni del presente regolamento, a meno che non trattasi di fabbricati di eccezionale importanza artistica o storica e archeologica.

./.

Allorquando si dovrà rimediare ai guasti del tempo, è fatto obbligo ai proprietari di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel presente regolamento.



Art. 58 - PROVVEDIMENTI PER FABBRICATI PERICOLANTI.

I proprietari, a seguito di ingiunzione del Sindaco, sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione di quelle parti delle loro proprietà stabili che minacciassero rovina, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio ed a carico, oltre le penalità relative, in caso di frapposto ritardo, osservando il procedimento di cui all'articolo 76 della legge sui lavori pubblici e con le modalità previste dall'art. 153 della legge Comunale e Provinciale corrispondente all'art. 55 del Testo Unico 3 Marzo 1934 N. 383.

Art. 59 - PREVENZIONE DEL PERICOLO D'INCENDIO.

Nell'uso dei materiali e strutture soggette a distruzione per incendio debbono osservarsi tutte quelle cautele atte a prevenire ogni possibile inconveniente al riguardo.

In particolare è fatto divieto:

- di adottare scale in legno quando servono a più di un appartamento;
- di costruire focolari, camini e condotti di gas e vapore con materiali non resistenti alle temperature cui potranno essere assoggettati;
- di far correre i condotti da fumo, gas e simili nell'interno degli ambienti o in prossimità di materiali facilmente combustibili;
- di far esalare il fumo al di sotto della linea di gronda del tetto.

E' inoltre prescritto:

- di isolare i locali destinati ad usi nei quali possono facilmente manifestarsi incendi (come autorimesse, officine, ecc.) mediante pareti e soffitti resistenti alle alte temperature (muri tagliafuoco) quanto siano adiacenti ad altri ambienti;
- di impiegare nella costruzione di detti locali solo materiale incombustibile e di dotarli di sufficienti impianti antincendi, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

./.

T I T O L O V I

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI



Art. 60 - FORMAZIONE DEI CANTIERI.

Quando debba procedersi alla riparazione od alla costruzione di un fabbricato prospiciente una via od altro spazio pubblico, occorre recingere la zona dove dovrà svolgersi il lavoro, mediante assito tenuto da palazzate di sufficiente robustezza, delle dimensioni che saranno di volta in volta stabilite dall'Autorità Comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, da richiedersi a mente del successivo art. 69.

Sarà consentito di derogare di tale norme solo quando trattasi di lavori di brevissima durata o di piccola entità per i quali sia data all'Autorità Comunale sufficiente garanzia o che venga arrecato il minimo disturbo.

All'ingresso dei cantieri dovrà apporsi una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice titolare della licenza, nonché la generalità del Progettista, del Direttore e dell'Assistente ai lavori.

Sul luogo dei lavori dovrà tenersi a disposizione dell'Autorità Comunale per le visite prescritte e per la vigilanza da essa esercitata, una copia dei progetti per i quali è stata rilasciata la licenza di costruzione.


Art. 61 - MISURE DI SICUREZZA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI.

Il costruttore è responsabile, oltre che della buona esecuzione delle opere, anche della condotta del cantiere ai fini della pubblica incolumità e di quella degli addetti alla costruzione.

Il Sindaco potrà ordinare tutte le maggiori precauzioni che si rendessero necessarie per assicurare l'incolumità e diminuire il disagio del pubblico nella esecuzione di opere che si svolgono in prossimità di vie o di altri spazi di uso collettivo.

./.

Le prescrizioni del Sindaco e la sorveglianza da esso esercitata, non attenuano, peraltro, in modo alcuno la responsabilità degli esecutori delle opere.



In particolare, per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze, è fatto obbligo di apporre, durante le ore di illuminazione stradale, appositi segnali luminosi ed opportuni stabili ripari, per avvertire i passanti degli eventuali ingombri dello spazio pubblico.

E' vietato, inoltre, di gettare dall'alto materiali di demolizione ancorchè minuti, i quali debbono invece essere raccolti e calati, con le debite precauzioni, in secchi o mediante canali ovvero legati con corde.

Lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù i ponti e le impalcature da impiantarsi per fabbrica od altro, devono essere costruiti in modo da escludere la caduta di qualsiasi materiale ed avere i fianchi muniti di stuoie, arelle od assiti, soddisfacenti ad ogni esigenza di solidità e sicurezza.

Art. 62 - IMPIANTI DI CANTIERE.

Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere, dovranno adottarsi tutte quelle misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, scosse, forti rumori, esalazioni fastidiose o nocive, ecc.

L'alimentazione degli impianti dovrà poi essere fatta in modo autonomo e cioè valendosi dei servizi appositi essendo di regola vietato di attingere acqua dalle fontane o dai canali pubblici, di mettere i rifiuti liquidi e solidi in fosse o fogne senza autorizzazione comunale, di prelevare energia da condotte di distribuzione per uso non consentito e senza la relativa autorizzazione.

Art. 63 - SGOMBERO E TRASPORTO DEI MATERIALI - SCARICHI AUTORIZZATI.

Le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche saranno tenuti sollecitamente sgombri dai materiali di approvvigionamento, macerie od altro.

Solo in caso di assoluta necessità l'Autorità Comunale potrà permettere il deposito temporaneo con le norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

./.

27
MURATURA

I carri od altri mezzi impiegati nel trasporto del materiale dovranno essere costruiti, caricati e condotti in modo che nessuna quantità del materiale stesso venga sparsa durante il tragitto.

Le materie provenienti da scavi, demolizioni, ecc., destinate a rifiuto, dovranno essere depositate solo nei luoghi all'uopo designati dal Sindaco.

Art. 64 - SOSPENSIONE DEI LAVORI DURANTE IL GELO.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi durante i periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati efficaci provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Art. 65 - RINVENIMENTI E SCOPERTE.

Ferme restando le prescrizioni degli articoli 43 e seguenti della legge 1 giugno 1939 N. 1089, circa l'obbligo di denuncia alla competente Autorità da parte di chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico artistico, il Direttore dei lavori, l'assuntore delle opere ed il titolare della licenza sono tenuti a fare immediata segnalazione al Sindaco dei ritrovamenti di tale interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.


Analoga segnalazione dovrà farsi nel caso di reperimento di ossa umane.

Il Sindaco potrà disporre tutti i provvedimenti che ritenesse di adottare in dipendenza di tali scoperte.

Art. 66 - COSTRUZIONI SU ZONE VINCOLATE.

I progetti per costruzioni previste su zone vincolate ai sensi della legge 29 Giugno 1939 N. 1497 dovranno ottenere il parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti di Milano prima della Autorizzazione Comunale.

Art. 67 - CARATTERISTICHE ESTETICHE DEGLI EDIFICI.



Gli edifici dovranno armonizzare il loro aspetto per quanto riguarda i materiali di rivestimento, le tinteggiature e le coperture, all'ambiente in cui sono previsti, con particolare riguardo alle caratteristiche dell'abitato e della località.

Art. 68 - IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939 N. 1089.

Per i lavori di qualsiasi natura, previsti per gli immobili sottoposti alla tutela della legge 1 Giugno 1939 N. 1089 è necessario il preventivo esame e parere della Soprintendenza ai Monumenti.

./.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUOLO ED ALLO SPAZIO PUBBLICO

Art. 69 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

Quando in caso di nuova fabbrica o di ricostruzione o restauro delle case ed edifici in genere, o per altri giustificati motivi, occorresse la temporanea occupazione di una parte di strada, piazza od altro spazio pubblico, il Sindaco potrà concederla in base alla domanda dell'interessato, sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni che, sentita la Commissione Edilizia, verranno a seconda dei casi precisate e dietro pagamento della corrispondente tassa.

Art. 70 - LAVORI NEL PUBBLICO SOTTOSUOLO.

Anche per eseguire lavori nel sottosuolo pubblico occorre ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Chi intraprende tali lavori provvede alla costruzione all'ester-
no di opportuni ripari, con assiti od altri materiali idonei, per
impedire ogni danno alle persone od alle cose.

Tali ripari devono essere muniti di apposito segnale ben visi-
bile di giorno e di notte.

Art. 71 - RIBALTE.

Le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio deb-
bono essere munite di apposito steccato e di segnalazioni adatte,
a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

./.




Il Sindaco potrà prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale e sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie eccessive, tettoie sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno che si aprano all'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite per concessione a termine delle leggi e dei regolamenti vigenti all'epoca della loro esecuzione, il Sindaco potrà ordinare la demolizione o rimozione solo per ragioni di interesse pubblico, salvo il diritto ad eventuali indennità dovute ai proprietari.

La demolizione o rimozione, quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, verrà eseguita in occasione di opere di grande manutenzione dell'edificio o delle parti in questione.

./.

La rimozione di tali strutture esistenti e sporgenti sul suolo pubblico, quali gradini, sedili, paracairi, latrine, grondaie, toie, sovrappassaggi, imposte di porte e finestre al piano terreno, aprentesi all'esterno deve essere prescritta in occasione di notevoli restauri degli edifici o delle parti in questione.



Entro un anno le case confinanti con le pubbliche vie che ne siano ancora sprovviste, dovranno provvedere alla posa dei canali di gronda e dei tubi di scarico delle acque pluviali.

Quando a causa di rettifiche di allineamenti imposte dal Comune in caso di ricostruzione o notevoli trasformazioni di edifici od anche perchè parte di edificio viene esposta alla pubblica vista e ne derivi deturpamento dell'ambiente urbano, sarà facoltà del Sindaco imporre al proprietario dell'edificio di sistemare le facciate esposte alla pubblica via secondo il progetto da approvare si dalla Commissione Edilizia.

Il Sindaco potrà fissare i termini di inizio o di ultimazione dei lavori, qualora il proprietario non addivenisse all'esecuzione dell'opera il Comune procederà a totale spesa del proprietario alla sistemazione dei muri di frontespizio.

Nel caso di attrezzature artigianali (artigianato di produzione) esistenti alla data di adozione del presente regolamento potrà essere consentito, su motivato e vincolante conforme parere della C.E. e dell'Ufficiale Sanitario, un'ulteriore utilizzazione del suolo già in proprietà purchè le opere aggiuntive non risultino superiori a quelle prescritte per le zone miste (residenziali-artigianali).

Art. 75 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento entro un mese dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutivo ed obbligatorio allo scadere del quindicesimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Da tale data resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente Regolamento e con questo incompatibile, che fosse prescritta da altri Regolamenti Comunali.

Il presente Regolamento Edilizio venne adottato dal Consiglio comunale in data 23 9 1967 Delib. C.C. n. 77



IL SINDACO

[Handwritten signature]
.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]
.....

Pubblico all'albo Pretorio nel giorno (festivo o di mercato) del 26/9/1967 con N..... opposizioni e reclami.

li,

Visto: IL SINDACO

[Handwritten signature]
.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]
.....

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 21.3.1968. con N. 3693... N. 100641 Dir. IV

Visto: IL SINDACO

[Handwritten signature]
.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]
.....

N.

Div.



Approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici il

IL MINISTRO

Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente Regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio Comunale dal giorno al giorno per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62 T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934 N. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 Giugno 1947 N. 530.

Dall'Ufficio Comunale, il

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

.....